

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2333

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 20 novembre 1951 (Stampato n. 1589)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCELBA)

Norme per la elezione dei Consigli comunali nella provincia di Bolzano

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 22 novembre 1951*

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

L'elezione dei Consigli comunali nella provincia di Bolzano è fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale ottenuta col metodo del quoziente naturale e dei più alti resti e con facoltà di collegamento tra le liste ai fini della determinazione dei maggiori resti.

ART. 2.

Il diritto elettorale attivo-e passivo è disciplinato dalle norme di cui ai capi II e III del Titolo II nonché dall'articolo 98 del testo unico delle leggi per le elezioni comunali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1951, n. 203.

ART. 3.

La data delle elezioni è fissata per ciascun comune dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Commissario del Governo per la regione Trentino-Alto Adige e con il primo presidente della Corte d'Appello.

ART. 4.

La composizione della giunta municipale e delle commissioni elette o costituite dal consiglio comunale deve adeguarsi alla consistenza di tutti i gruppi linguistici rappresentati nel consiglio comunale.

ART. 5.

La Regione, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge e col rispetto dei principi fondamentali che tutelano l'egualianza, la segretezza e la libertà del voto, emanerà le altre norme legislative per lo svolgimento delle elezioni dei consigli comunali nella provincia di Bolzano.

ART. 6.

Per i reati elettorali si applicano le disposizioni penali previste dalla legge comunale e provinciale 5 aprile 1951, n. 203.